



COMUNE DI TRESANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA E CIMITERIALE

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 23 DEL 29.07.2016

Capo I Cimiteri

Articolo 1

Capo II Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Capo III Periodo di osservazione dei cadaveri

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Capo IV Trasporto Funebre

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Capo V Deposizione dei cadaveri nel feretro

Articolo 21

Articolo 22

Capo VI Disposizioni generali su servizio dei cimiteri

Articolo 23

Capo VII Ossari

Articolo 24

Capo VIII Concessioni

Articolo 25

Capo IX Inumazioni

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 33

Capo X Tumulazioni

Articolo 34
Articolo 35
Articolo 36
Articolo 37
Articolo 38
Articolo 39
Articolo 40
Articolo 41
Articolo 42
Articolo 43
Articolo 44
Articolo 45

Capo XI Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 46
Articolo 47
Articolo 48
Articolo 49
Articolo 50
Articolo 51
Articolo 52
Articolo 53
Articolo 54
Articolo 55
Articolo 56
Articolo 57

Capo XII Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto

Articolo 58
Articolo 59
Articolo 60

Capo XIII Norme di servizio

Articolo 61
Articolo 62

Capo XIV Comportamento nei cimiteri

Articolo 63
Articolo 64
Articolo 65
Articolo 66
Articolo 67
Articolo 68
Articolo 69

Capo XV Sanzioni

Articolo 70
Articolo 71
Articolo 72

Capo XVI Disposizioni finali

Articolo 73

Capo I
Cimiteri
Art.1

I cimiteri del Comune di Tresana, localizzati nelle frazioni di: **Barbarasco, Bola, Careggia, Catizzola, Giovagallo, Novegola, Popetto, Riccò, Tresana e Villa**, si compongono di:

- Campi comuni destinati all'inumazione;
- Ossari destinati alla tumulazione di resti mortali ed urne cinerarie;
- Loculi destinati alla tumulazione di salme o di resti mortali;
- Cripta sotterranea adibita ad ossario comune;
- Tombe e cappelle di famiglia per sepolture private;
- Pubblica cappella

Capo II
Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi
Art.2

1. I medici, in ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco la causa del decesso.
2. Nel caso di morte avvenuta per malattia infettiva, il Comune deve darne informazione alla Azienda U.S.L. del luogo dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
5. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
6. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'Azienda U.S.L. nel cui territorio detto Comune è compreso.

Art.3

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art.4

1. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.
2. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo apposito certificato.
3. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8-9 e 10 e comunque non dopo le 30 ore.

Art.5

1. Chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali od ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di Pubblica sicurezza ed all'Azienda U.S.L. competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria, l'Azienda U.S.L. incarica dell'esame del materiale ritenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art.6

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.5.

Art.7

1. Per i nati morti si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi con età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane e dei feti che abbiano presumibilmente 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda U.S.L. competente per territorio.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda U.S.L. competente per territorio, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Capo III

Periodo di osservazione dei cadaveri

Art.8

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento e quelli in cui il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti.

Art.9

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei casi previsti dall'art.8.

Art.10

1. Nei casi di morte dovuta a malattia infettiva – diffusiva, di iniziata putrefazione o quando altre ragioni lo richiedano, su proposta del Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art.11

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva – diffusiva il coordinatore sanitario di cui allo art.10 adotta le misure cautelative necessarie.

Capo IV Trasporto funebre

Art.12

1. Il trasporto è regolato secondo le usanze locali e sotto la vigilanza dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.
2. Il Sindaco disciplina l'orario di trasporto, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
3. Il trasporto è fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

Art.13

1. L'incaricato del trasporto, deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero o in alternativa a dipendenti comunali autorizzati.
2. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri o dei resti mortali su strada e le loro rimesse, si osservano le norme di cui al D.P.R. 285/1990.

Art.14

1. Il trasporto, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti. L'autorizzazione deve essere comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta intermedia del feretro, dei resti mortali od urna cineraria in altri Comuni per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di detti Comuni.

Art.15

1. Il trasporto di cadavere effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle precedenti disposizioni, di morti giacenti sul suolo pubblico o morti nei luoghi pubblici, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art.16

1. Quando la morte è dovuta a malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione .

Art. 17

1. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall' abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non devono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 18

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. Al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 14 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune.

Art.19

1. Il feretro, i resti mortali o l'urna cineraria proveniente da altro Comune o dall'estero devono essere accompagnati da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà sostare per il tempo strettamente necessario alle stesse. Quanto sopra previo parere favorevole del Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente territorio.

Art. 20

1. Il trasporto di ossa umane o di resti mortali assimilabili, fermo restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei feretri. Le ossa umane od i resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa umane od i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo V
Deposizione dei cadaveri nel feretro

Art. 21

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 8 e segg., il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere, possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti all'atto del parto.
2. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 22

1. I feretri da deporsi nelle sepolture comuni per inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti di spessore non inferiore a mm.25.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a mm 0,660 se di zinco e non inferiore a mm. 1,5 se di piombo, entrambe saldate a fuoco e a perfetta tenuta, quindi in altra cassa di legno con pareti spesse non meno di cm. 3,00.

Capo VI
Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

Art.23

1. A norma dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.
2. I comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.
3. I piccoli Comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i Comuni consorziati in ragione della loro popolazione.
4. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, **salvo diversa determinazione del Sindaco**, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7
 - e) I resti mortali delle persone sopra elencate.

Capo VII
Ossari

Art.24

1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4 dell'art.52 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Capo VIII Concessioni

Art. 25

1. Il Comune, secondo le previsioni di localizzazione dell'Amministrazione Comunale, può concedere l'uso ai privati di:
 - a. Aree per tombe o cappelle di famiglia;
 - b. Tombe comuni;
 - c. Loculi individuali;
 - d. Ossari per la raccolta di resti mortali od urne cinerarie.

Capo IX Inumazioni

Art. 26

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, proprietà meccaniche e fisiche ed al livello di eventuale falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 27

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo, croce o lapide portanti il numero progressivo e l'anno di seppellimento, che saranno posti, a cura del custode del cimitero, subito dopo la copertura con la terra della fossa contenente il feretro.
2. Sul cippo, croce o lapide verrà applicata una targhetta o lettere in rilievo di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Trascorso un periodo superiore a 8 mesi, sarà possibile porre sulla tomba una lapide orizzontale a completamento della lapide verticale di cui al comma 1 o in sostituzione del cippo o croce. In tale ultimo caso la lapide orizzontale dovrà riportare tutte le indicazioni previste dal comma 2.

Art.28

1. Le fosse per inumazione di feretri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere una profondità di metri 2,00 dal piano della superficie del cimitero, una lunghezza di metri 2,20, una larghezza di metri 0,80 e distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 per lato. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art.29

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 30

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 31

1. Nel calare il feretro nella fossa si dovranno usare la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde, a braccia o con mezzo meccanico. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Salvo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, nessuno può rimuovere il cadavere dalla cassa, spogiarlo, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi ecc.

Art. 32

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con rami e radici che non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare solamente la superficie della tomba. Sulle tombe private sono ammessi arbusti di altezza non superiore a m. 1,00.

Art. 33

1. La durata della concessione per inumazione nelle tombe a terra è di anni 20, **rinnovabile ogni dieci anni**.
2. I prezzi relativi alle concessioni cimiteriali per inumazione ed al rinnovo sono definiti e modificati con deliberazioni di Giunta Comunale. In caso di eventi straordinari ed eccezionali, il Comune, previo accordi con l'Azienda USL, potrà rimuovere la salma prima dello scadere della concessione. In tale caso, la salma riesumata verrà riposta in altra area idonea, senza addebito di spese.
3. Le spese di manutenzione delle tombe comuni e delle tombe di famiglia sono a carico dei privati concessionari.

Capo X Tumulazioni

Art. 34

1. Le salme destinate alla tumulazione nei loculi individuali e nelle tombe o cappelle di famiglia devono essere racchiuse in duplice cassa, una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, a 285.
2. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 35

1. Per le tumulazioni si seguiranno i seguenti criteri:
 - a) i loculi numerati in modo progressivo, partendo dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, salvo casi speciali, saranno dati in concessione all'atto del decesso seguendo il numero ordinale progressivo senza soluzione di continuità;
 - b) i loculi con concessione scaduta e non rinnovata, rimossi i resti mortali, possono essere assegnati in concessione in qualsiasi momento senza tener conto di quanto previsto alla lett. a).
2. La concessione dei loculi ha la durata di **40 anni**. Alla scadenza della stessa è possibile il rinnovo per **10 anni o per 20 anni**.
3. Alla scadenza è possibile, oltre al rinnovo di cui al comma 2, stipulare una nuova concessione per il periodo ordinario di anni **40** a condizione che il concessionario si impegni formalmente a sostenere ogni e qualsiasi spesa di estumulazione del feretro presente nel loculo.
4. Per le tumulazioni negli ossari si seguirà il seguente criterio:
 - a) gli ossari, numerati in modo progressivo da sinistra verso destra, saranno dati in concessione, a richiesta, seguendo il numero ordinale progressivo senza soluzione di continuità. Gli ossari numerati in modo progressivo, partendo dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, salvo casi speciali, saranno dati in concessione all'atto del decesso seguendo il numero ordinale progressivo senza soluzione di continuità.
 - b) La concessione degli ossari ha la durata di **anni 30**. Alla scadenza della concessione è possibile il rinnovo della stessa per anni 15.
 - c) I prezzi relativi alle concessioni cimiteriali ed al rinnovo sono definiti e modificati con deliberazioni di Giunta Comunale.

Art. 36

1. I loculi possono contenere un solo feretro e, in casi particolari, un'urna contenente ceneri o resti mortali.
2. Gli ossari possono contenere al massimo due urne con resti mortali o al massimo due urne cinerarie.
3. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene o venne fatta la concessione.
4. Loculo ed ossari non potranno essere ceduti a nessun titolo.
5. Il diritto individuale del loculo o ossario decorre dalla data di stipulazione del contratto di concessione o di rinnovo.

Art.37

1. Con i loculi di nuova costruzione ed assegnati all'atto del decesso, viene consegnata anche la lapide di marmo, **che non può essere sostituita**.
2. Sulla lapide di marmo può essere apposta, o scolpita, **sul lato sinistro**, una sola immagine di **colore bianco** le cui dimensioni massime devono essere le seguenti: **altezza 30 centimetri, larghezza 15 centimetri, spessore 4 centimetri**.

3. I caratteri delle epigrafi in memoria del defunto, a rilievo o scolpite nella parte centrale della lapide, devono essere di **colore bianco**.
4. I vasi portafiori e portalampada votiva devono essere di **colore bianco**.
5. Quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, non si applica nel caso di riutilizzo dei loculi con concessione scaduta e non rinnovata.

Art. 38

1. Le spese di manutenzione dei loculi e degli ossari sono a carico dei concessionari.

Art. 39

1. Le tombe di famiglia o cappelle private possono essere concesse:
 - a- ad una o più persone esclusivamente per sé (tombe di famiglia),
 - b- ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie (cappelle private),
 - c- ad Enti, corporazioni e fondazioni.
2. Alla lettera a) del precedente comma la concessione si intende a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro soggetto, alla lettera b) le famiglie o persone concessionarie possono trasmettere il possesso ai loro legittimi eredi.

Art. 40

1. Sono vietate concessioni di aree cimiteriali a persone o a Enti che intendano farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 39 é riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 41

1. La Giunta Comunale, giusta propria deliberazione, potrà concedere aree cimiteriali per la costruzione di tombe o cappelle di famiglia.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati, previo permesso di costruire rilasciato dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, acquisito il parere del Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per territorio. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'utilizzo, le tombe o cappelle private dovranno essere collaudate dall'Ufficio tecnico comunale allo scopo di accertare se la costruzione sia stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere rilasciate concessioni per la costruzione di tombe o cappelle di famiglia ai proprietari di terreni confinanti con il muro di cinta del cimitero. Per ottenere il rilascio di tali concessioni, il concessionario, oltre ad adempiere a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dovrà:
 - presentare a proprie spese, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, apposito progetto di ampliamento del cimitero interessato all'intervento che dovrà essere approvato, oltre che dagli organi competenti sovracomunali, dall'Amministrazione Comunale stessa. Detto progetto dovrà dimostrare che la costruzione del manufatto non pregiudica in alcun modo eventuali

ampliamenti del cimitero stesso, non ne altera la compattezza formale, l'aspetto architettonico complessivo e lo schema funzionale dell'impianto cimiteriale;

- realizzare tutte le opere necessarie di recinzione in modo da creare continuità all'area cimiteriale; ripristinare tutti quei manufatti che, a causa dei lavori, dovessero risultare danneggiati, nonché realizzare eventuali opere accessorie che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale saranno ritenute necessarie;

- riconoscere al Comune la proprietà dell'area trascorsi 99 anni dalla data del permesso a costruire;

- riconoscere al Comune il diritto di autorizzare la costruzione di manufatti simili, ove possibile in aderenza ai propri;

- pagare, oltre al contributo per il rilascio del permesso di costruire, una somma pari alla metà della tariffa di concessione delle aree cimiteriali idonee alla costruzione di edicole funerarie. Detto importo sarà moltiplicato per la superficie di terreno necessaria per la realizzazione del manufatto in questione delimitata dal filo esterno della muratura ed eventuali marciapiedi.

Art. 42

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di concessione tra privati. In caso di rinuncia o di abbandono da parte di singoli o di famiglie a posti già concessi, il Comune rientra nella piena disponibilità degli stessi acquisendo anche la proprietà delle opere murarie costruite nel soprasuolo o nel sottosuolo. In tale caso il nuovo concessionario dovrà corrispondere al Comune l'importo dell'area cimiteriale secondo le tariffe vigenti.

Art. 43

1. La concessione delle tombe o cappelle di famiglia ha la durata di 99 anni. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno presentare domanda scritta di rinnovo della concessione.
2. La mancanza di tale domanda, che costituisce legale presunzione di abbandono ed il vano rintraccio dei concessionari, faranno entrare la tomba o la cappella privata nella disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione della Giunta Municipale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere pubblica l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda scritta e constatata regolarità nella successione, il rinnovo della concessione verrà accordato previo pagamento di una somma corrispondente ad 1/3 del valore di stima dell'immobile al momento del rinnovo stesso.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi, diversamente si procederà tramite manifesto murale affisso alla entrata del cimitero.

Art. 44

1. Le spese di manutenzione delle tombe e cappelle private sono a carico dei concessionari.

Art.45

1. La concessione dei loculi, ossari, tombe o cappelle private deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di Legge con spese a carico del concessionario.

Capo XI **Esumazioni ed estumulazioni**

Art. 46

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, salvo richiesta di rinnovo, dopo 20 anni dalla data di inumazione o alla scadenza della concessione, salvo rinnovo, se trattasi di sepoltura privata.
2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, seguendo un ordine cronologico e per fila. Il Sindaco può autorizzare le esumazioni ordinarie tranne che nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto.

Art. 47

1. Le salme possono essere esumate prima della scadenza per ordine dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Sindaco, per essere trasportate in altra sepoltura o per la cremazione.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite ed alla presenza del Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L, e dell' incaricato del servizio di custodia.
3. Le esumazioni straordinarie per la traslazione in altre sepolture o per la cremazione, sono autorizzate dal Sindaco e devono essere eseguite alla presenza del Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. competente per territorio.

Art. 48

1. Le ossa umane che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie, devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in ossari comuni o nelle cappelle di famiglia. In questi casi le ossa devono essere raccolte nella cassetta di zinco come previsto dall'art. 20.
2. Le lapidi, cippi, ecc., ritirati dal custode del cimitero, saranno di proprietà del Comune che potrà utilizzarli solo nelle costruzioni o restauri del medesimo cimitero.
3. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Servizi Cimiteriali per essere restituite agli eredi, se chiaramente indicati, altrimenti alienate a favore del Comune.
4. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere, il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di origine;
 - b) essere avviato, previa assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovranno essere riportati nome, cognome e date di nascita e morte del defunto esumato.

5. Il tempo di renumazione viene stabilito in:
- a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) 2 anni nel caso si ricorra a sostanze biodegradanti.

Art. 49

1. L'esumazione non ha bisogno di particolari precauzioni, la tomba o la fossa rimasta vuota, dovrà essere disinfettata con calce e con soluzione di creolina e richiusa.
2. Dopo la chiusura della fossa, la superficie ed il terreno limitrofo dovranno essere disinfettati con calce.

Art. 50

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni Straordinarie:
 - nei mesi di giugno, luglio, agosto;
 - quando trattasi di salma di persona morta per malattia infettiva - diffusiva, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte ed il Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per territorio dichiara che essa può essere eseguita senza pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 51

1. Le esumazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepoltura privata a concessione perpetua, si eseguono, salvo rinnovo, allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Sindaco
2. I feretri esumulati che risultano non mineralizzati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Il periodo di inumazione per terminare il processo di mineralizzazione del cadavere è di 5 anni.
4. Qualora le salme esumate si trovino in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassetine come previsto dall'art. 20 e su richiesta di chiunque ne abbia interesse, tumulate in ossario o cappella privata, previa autorizzazione del Sindaco che può avvalersi di ditte specializzate il cui personale è appositamente incaricato di esumare i feretri e di verificare se la salma è mineralizzata e quindi se è possibile dar seguito alla raccolta delle ossa, oppure se si tratta di resti mortali, senza la presenza dell'autorità sanitaria ASL, previa dichiarazione di responsabilità della ditta operatrice che individua le figure professionali che assumono la responsabilità dell'operato. Il Sindaco può autorizzare le esumazioni ordinarie tranne che nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto.

Art. 52

1. Le salme possono essere estumulate prima dello scadere della concessione (40 anni) per ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per essere traslate in altra sepoltura o per essere cremate.
2. Per le estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità suggerite ed alla presenza del Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per territorio e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 53

1. Il Sindaco può autorizzare, tranne che nei mesi di giugno, luglio, agosto, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, sia all'interno del cimitero sia in altro cimitero o per essere cremati.
2. Qualora il coordinatore sanitario dell'azienda U.S.L. competente per territorio verifichi la non perfetta tenuta del feretro, può consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro stesso in apposito cassettoni di zinco saldato a fuoco, portante nome e cognome del defunto.

Art. 54

1. Nel caso di estumulazione cessa la concessione del loculo che rientra nella piena disponibilità del Comune.
2. Nel caso di mancato rinnovo della concessione dei loculi, si procederà alla estumulazione della salma, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 51. Tali salme saranno inumate in fosse comuni una di fianco all'altra.
3. Su tali fosse comuni non è ammesso apporre lapidi, croci, cippi, ecc. private. A cura dell'Amministrazione comunale sarà apposta una targa metallica con l'indicazione dell'anno della riesumazione, il nome, cognome ed anno di morte dei defunti.
4. Nel caso invece le salme di cui al comma 2 avessero completato il processo di mineralizzazione, i resti risultanti verranno sistemate nell'ossario comune, con le stesse modalità di cui al comma 3.

Art. 55

1. Tutti i rifiuti delle attività cimiteriali di esumazione ed estumulazione sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10,09.1982, n. 915, per cui devono essere smaltiti nel rispetto della predetta normativa.

Art. 56

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli

articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dagli stessi.

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 04.01.1968, n. 15.
3. Per coloro che al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione in carta libera di una dichiarazione sottoscritta e datata dall'associato o, se impossibilitato a scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La richiesta deve essere confermata per iscritto dal Presidente della Associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato redatto in carta libera dal medico curante o dal medico necroscopo con firma autenticata dal Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per territorio dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Art. 57

1. Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
2. Le urne cinerarie devono riportare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e morte del defunto.
3. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e, su richiesta degli interessati, possono essere riposte, salvo diversa collocazione, in ossario comunale.

Capo XII

Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto

Art. 58

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, compatibilmente con le disponibilità, il Sindaco può autorizzare la sepoltura nei cimiteri comunali di persone **non residenti nel Comune**. In questo caso il loculo, l'ossario o la tomba verranno dati in concessione ad un **prezzo maggiorato di 1/3**.

Art. 59

1. Il servizio di custodia del cimitero, è svolto dal seguente personale:
 - a- un responsabile del servizio;
 - b- dipendente comunale o convenzionato (necroforo).
2. Il responsabile del servizio:
 - a- ritira e conserva l'autorizzazione di cui all'art. 6;
 - b- tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - c- denuncia all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.40 del codice penale.

3. Il dipendente comunale o convenzionato (necroforo):
 - a- ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto del feretro, resti mortali od urna cineraria, come previsto dall'art. 13;
 - b- assiste alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria e dal Sindaco e vigila sui servizi di seppellimento;
 - c- coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate;
 - d- si accerta che i feretri destinati alla tumulazione siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - e- vigila affinché all'interno del cimitero e sue pertinenze non si commettano furti, danneggiamenti, disordini e si tenga un comportamento conforme alle prescrizioni regolamentati,
 - f- esegue tutti i lavori di piccola manutenzione;
 - g- impedirà che, senza preavviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi genere.

Capo XIII Norme di servizio

Art. 60

1. I dipendenti comunali o convenzionati, addetti al servizio , nel caso di tumulazioni ed inumazioni, dovranno ricevere i feretri, le urne cinerarie o contenenti resti mortali alle porte del cimitero, ritirare i documenti per la sepoltura e trasportarli al luogo di tumulazione od inumazione, procedere alla chiusura del loculo od ossario per le tumulazioni, scavare le fosse, procedere alla calata del feretro nelle stesse e ricoprirle, riparando inoltre eventuali cedimenti o screpolature che si venissero a creare nel terreno dopo la inumazione.
2. Nel caso di estumulazioni ed esumazioni, i suddetti, avvalendosi di ditte specializzate procederanno nel caso di scadenza delle concessioni, su indicazione del Sindaco, a rimuovere le salme per inumarle in fosse comuni o nel caso di completa mineralizzazione del cadavere a depositare le ossa umane presso l'ossario comune, nonché a disinfettare con calce sia i loculi che le fosse e successivamente a richiudere entrambi.
3. Oltre ai servizi di cui al commi precedenti essi dovranno occuparsi anche del servizio di pulizia del cimitero e delle sue dipendenze interne ed esterne, delle lampade votive e loro installazione e manutenzione, secondo quanto impartito dall' Amministrazione Comunale.

Art. 61

1. E' dovere degli inservienti seguire, nella preparazione delle fosse, l'ordine prestabilito dall'Ufficio Tecnico di concetto con il Sindaco, senza fare interruzioni, salti di fila, rifiutando qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvo i casi in cui non si debba ricorrere a salti di fila o tra fossa e fossa per morfologia del terreno.
2. Quando lo spazio destinato alle fosse per inumazione sarà esaurito, si ricomincerà scavando le nuove fosse negli spazi occupati da quelle più antiche, con periodo di inumazione superiore a 20 anni e per le quali non si è proceduto al rinnovo.

3. Per lo smaltimento delle ossa che si rinvenissero si procederà secondo quanto previsto dall'art. 48 e per lo smaltimento dei legnami od altro materiale si procederà secondo quanto previsto dall'art. 55.

Capo XIV Comportamento nei cimiteri

Art. 62

1. Il cimitero rimane aperto al pubblico secondo gli orari e le disposizioni della Giunta Municipale affisse all'ingresso del cimitero.
2. Cicli, motocicli e autoveicoli possono introdursi nel cimitero soltanto per servizio.
3. E' assolutamente vietato introdurre nel cimitero cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.
4. E' vietato l'ingresso ai ragazzi di età inferiore a 12 anni se non accompagnati da adulti.
5. E' vietato calpestare le fosse: il passaggio deve avvenire lungo i sentieri di ciglio alle fosse stesse.

Art. 63

1. Il viale centrale dei cimiteri, quelli laterali, i sentieri, ecc. saranno tenuti in buon ordine e l'erba, frequentemente tagliata ed estirpata, dovrà essere bruciata all'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno raccolte e depositate in ossario comune.

Art. 64

1. Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 65

1. Il Comune farà rimuovere ornamentazioni ritenute indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure quelle pericolanti collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 66

1. E' fatto divieto di asportare dal cimitero materiali, oggetti ornamentali, fiori, arbusti e corone.
2. E' assolutamente vietato arrecare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero o delle cappelle di famiglia, ai cippi, alle lapidi, ecc.

Art. 67

1. E' fatto divieto presenziare alle operazioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie a chiunque non sia autorizzato dal Sindaco o dall'Autorità giudiziaria o sia estraneo al personale addetto al servizio.

Art. 68

1. Il personale addetto al servizio di Polizia Mortuaria o di Polizia Municipale è autorizzato ad espellere dal cimitero chiunque all'interno dello stesso tenga un comportamento sconveniente. Restano salve le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di Legge.

Capo XV Sanzioni

Art. 69

1. Chiunque contravvenga a quanto stabilito dall'art. 34, sarà soggetto alla rimozione della lapide ed à conseguente adeguamento secondo norma con relativa spesa a carico del concessionario.

Art. 70

1. Le piante e gli arbusti di altezza superiore a quella di cui all'art. 29 deve essere ridotta a cura dei concessionari. In caso di inottemperanza a detto obbligo, verrà applicata la sanzione amministrativa di **euro 100,00** nonché le spese dello sgombero o del taglio effettuato dal Comune.
2. Quanto previsto dal comma 1, si applica anche per le radici o rami che ingombrino tombe vicine.

Art. 71

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento saranno soggetto ad una sanzione pecuniaria d'importo da un minimo **di € 50,00 ad un massimo di € 500,00** stabilito caso per caso a seconda della gravità, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti dagli artt. 338, 339, 340, e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con RD. 27 luglio 1934, n.1256 e ss.mm.ii.

Capo XVI Disposizioni finali

Art. 72

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si richiamano le norme contenute nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285, del T.U. e nel D.P.R. 03.11.2000, n. 396 e ss.mm.ii.